

REGOLAMENTO INIZIATIVE COMUNI
CONSULTA DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA UMBRE

Art. 1

1.1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3.1, punto d), dello Statuto della "Consulta delle Fondazioni di Origine Bancaria Umbre", di seguito "Consulta" è finalizzato a disciplinare le modalità per l'adozione delle decisioni relative a tematiche, aspetti, iniziative comuni alle Fondazioni e/o che comportino impegni di spesa.

Art. 2

2.1) La ripartizione tra le Fondazioni dei costi relativi alle decisioni di cui al precedente art. 1 verrà effettuata sulla base della tabella di cui all'allegato 1 tenendo conto dell'ammontare del patrimonio e dell'avanzo di esercizio al netto delle imposte, desumibili dall'ultimo bilancio approvato delle Fondazioni.

Art. 3

3.1) L'ammontare massimo che le Fondazioni destinano ogni esercizio al Fondo per le iniziative comuni della Consulta è pari al 3% dell'ammontare dell'attività erogativa indicato nell'ultimo bilancio approvato da ciascuna Fondazione. Ai fini del calcolo non si tiene conto dei proventi straordinari di natura eccezionale espressamente indicati nel bilancio da ciascuna Fondazione.

3.2) Le somme accantonate vengono contabilizzate, da ogni Fondazione aderente, nel passivo dello Stato patrimoniale di bilancio, utilizzando la voce "*Fondo per l'attività di Istituto*".

3.3) Le iniziative che vengono adottate o finanziate dalla Consulta devono avere valenza regionale o avere ricadute sui territori di competenza delle Fondazioni.

3.4) Nel caso in cui l'iniziativa abbia una valenza maggiore per una o più Fondazioni, il Consiglio potrà decidere favorevolmente, a condizione che tali Fondazioni si accollino una quota percentuale del costo dell'iniziativa stabilita dal Consiglio della Consulta, oltre alla quota di propria spettanza, sulla base del criterio di ripartizione in essere, relativa alla restante quota.

3.5) Nel caso in cui una o più Fondazioni non esprimano parere favorevole, il costo relativo alla decisione adottata sarà ripartito tra le Fondazioni partecipanti sulla base di un parametro percentuale calcolato facendo riferimento solo alle Fondazioni partecipanti all'iniziativa.

3.6) Le decisioni adottate dalla Consulta divengono efficaci successivamente al parere favorevole espresso da ciascuna Fondazione. Il parere si intende positivo decorso il termine di trenta giorni dalla decisione del Consiglio della Consulta.

3.7) Qualora 3 Fondazioni esprimano parere negativo circa le decisioni adottate dal Consiglio - nei termini previsti dal precedente comma 3.6) - tali decisioni decadono con conseguente informativa a tutte le Fondazioni.

3.8) In sede di indicazione dell'iniziativa da finanziare, la Consulta fornisce alle singole Fondazioni le specifiche per il relativo versamento direttamente ai soggetti che gestiscono il progetto o che forniscono il servizio.